

CONVENZIONE

TRA

l'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo (di seguito Unitus), con sede in Viterbo, via Santa Maria in Gradi, (Provincia di Viterbo) 4 codice fiscale 80029030568 – Partita Iva n. 00575560560 nella persona del Pro Rettore Prof. Alvaro Marucci, nato a Viterbo (VT) il 02.02.1961 per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università munito dei poteri per la sottoscrizione del presente atto

E

La Corte di Appello di Roma con sede legale nel Comune di Roma in Via Varisco, n. 3/5, 00136 (Provincia di Roma) codice fiscale 80416340588 rappresentata dal Dott. Luciano Panzani nato a Torino il 12/02/1950 in qualità di Presidente della Corte di Appello di Roma ivi domiciliato per la carica

PREMESSO

- che tra la Corte di Appello di Roma e l'Unitus si intende stabilire un rapporto di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca, formazione e orientamento che consenta lo sviluppo di percorsi di approfondimento nei settori del Facility Management per la Pubblica Amministrazione, del risparmio energetico e della definizione di procedure organizzative per la gestione della spesa pubblica connessa alla manutenzione e al funzionamento degli edifici pubblici;
- che la Corte di Appello di Roma e l'Unitus intendono instaurare un rapporto non episodico di collaborazione fra le parti, nel quale le attività dell'Università e le attività della Corte di Appello di Roma possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente;
- che la Corte di Appello di Roma e l'Unitus intendono collaborare, mediante l'utilizzo di proprie risorse, competenze e attrezzature, anche attraverso la partecipazione a bandi di gara per progetti di ricerca e sviluppo di natura provinciale, regionale, nazionale ed europea che prevedano come oggetto le suddette tematiche;
- che tutte le attività sopra rientrate sono in linea con la Convenzione Quadro tra Ministero di Giustizia e CRUI (27 gennaio 2016);

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART.1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Scopo del presente Accordo è quello di utilizzare risorse e competenze esistenti presso la Corte di Appello di Roma e presso l'Unitus, per lo svolgimento di attività di ricerca, informazione, formazione assistenza e sensibilizzazione nel settore del Facility Management del risparmio energetico e della definizione di procedure organizzative per la gestione della spesa pubblica connessa alla manutenzione e al funzionamento degli edifici pubblici.

Le parti convengono di operare congiuntamente, ciascuna nell'ambito di propria competenza, nell'intento di favorire la cultura e la pratica del facility management in ambito pubblico.

Le parti si impegnano a favorire il trasferimento di conoscenza, a realizzare iniziative di formazione/comunicazione, a realizzare progetti di ricerca capaci di aumentare la competenza degli operatori nelle tematiche oggetto di convenzione.

ART.2

Durante il periodo di vigenza della presente convenzione la Corte di Appello di Roma potrà affidare all'Unitus attività di ricerca specifiche sui temi oggetto della presente convenzione anche con l'avviamento di specifici percorsi formativi, attività di tirocinio, attività di dottorato, tesi di laurea, progetti di ricerca. Tali attività saranno di volta in volta concordate e tradotte mediante la stipula di singoli accordi in cui sarà definito l'oggetto, la durata, le articolazioni, le modalità ed il relativo onere finanziario a carico della Corte di Appello di Roma.

L'Unitus nell'esecuzione delle attività sopra indicate metterà a disposizione risorse umane, strumentali, aule e know how necessari al raggiungimento degli obiettivi condivisi.

ART.3

La presente convenzione avrà una durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione con la possibilità di rinnovo nel caso di prosecuzione delle attività di ricerca mediante comunicazione scritta tra le parti. Eventuali variazioni dovranno essere concordate tra le parti e redatte su apposito documento formale che andrà a costituire parte integrante del presente accordo.

L'Unitus indica quale proprio responsabile scientifico della presente convenzione il Prof. Stefano Ubertini.

La Corte di Appello di Roma indica quale proprio responsabile della presente convenzione la Dott.ssa Maria Maddalena.

ART.4

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che in virtù della presente convenzione dovrà recarsi, per l'acquisizione di dati, presso i locali o le aziende della controparte. Le parti garantiscono la conformità dei luoghi alle norme di sicurezza vigenti. Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, le parti si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso regolamentato alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività di comune interesse, l'accesso regolamentato a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento degli obiettivi, previsti nei precedenti articoli, del rapporto collaborativo.

ART.5

I risultati delle attività svolte nell'ambito dei programmi comuni sono di proprietà di entrambe le parti contraenti, che di detti risultati possono far uso nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Qualsiasi difformità diversa da quanto espresso dal primo paragrafo di questo articolo troverà opportuna specificazione in separato accordo sottoscritto da entrambe le parti.

ART.6

L'Unitus si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato riguardanti la Corte di Appello di Roma di cui fosse a conoscenza in forza del presente impegno.

Qualora le parti intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle attività svolte nell'ambito del presente accordo o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno i termini e modi della pubblicazione e comunque sono tenute a citare l'accordo nel cui ambito è stato svolto il lavoro.

ART.7

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione del presente Accordo. Le parti dichiarano che l'esecuzione della presente convenzione non prevede usi e trattamento di dati personali.

ART.8

Il presente Accordo è redatto in triplice originale ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR 131 del 26.04.1986.

Le spese di bollo sono a carico dei contraenti, le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Letto, approvato e sottoscritto.

Viterbo, 22-1-2020

Per l'Università degli Studi della Tuscia

Prof. Alvaro Marucci

Per la Corte di Appello di Roma

Dott. Luciano Panzani

FIRMA TA DIGITALMENTE